

**LICEO SCIENTIFICO STATALE “VOLTA”  
FOGGIA**

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

**ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

**Approvato in data 11/11/2022 con Delibera del C.d.I. n. 3.**

# **REGOLAMENTO DI ISTITUTO LICEO VOLTA**

## **ANNO SCOLASTICO 2022/23**

(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre 2022 delibera n.3)

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94 n. 297

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275

VALUTATA pertanto la necessità di aggiornare il regolamento d'Istituto,  
EMANA il seguente regolamento.

### **PREMESSA**

Il presente regolamento è stato predisposto seguendo le indicazioni della legislazione vigente e si propone di sollecitare la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola. Infatti, la scuola, come tutti i contesti sociali organizzati, per poter raggiungere le proprie finalità necessita di un'organizzazione adeguata e di regole il più possibile condivise e rispettate.

Tutte le attività dell'Istituto concorrono, ciascuna nel proprio ambito, alla tutela del diritto allo studio, garantito a tutti dalla Costituzione, alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e al senso civile di responsabilità, alla realizzazione di un'adeguata preparazione culturale e professionale, alla partecipazione democratica alle attività scolastiche, al fine di promuovere negli studenti il pieno sviluppo della personalità e capacità di apprendimento autonomo e critico, per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro e per il conseguimento di un'adeguata preparazione di base, atta anche alla prosecuzione degli Studi Universitari.

La Scuola realizza queste sue finalità nel rispetto della libertà di espressione, pensiero e religione e nel rifiuto di barriere ideologiche, sociali, culturali ed etniche, attraverso la valorizzazione della diversità, intesa come fonte di ricchezza, e attraverso una gestione partecipativa di tutte le sue componenti, pur nella necessaria ed ordinata distinzione dei compiti, dei ruoli e delle funzioni dei singoli, ma sempre in uno spirito di libertà e condivisione.

### **Indice del Regolamento di Istituto:**

- art. 1) Fonti Normative
- art. 2) Vita della comunità scolastica
- art. 3) Gli Organi Collegiali
- art. 4) Diritti degli alunni
- art. 5) Doveri degli alunni
- art. 6) Frequenza scolastica:
  - 6.A) Orario delle lezioni;
  - 6.B) Limite delle assenze;
  - 6.C) Assenze e giustificazioni;
  - 6.D) Entrata posticipata e uscita anticipata
- art. 7) Assenze e giustificazioni causa malattia da COVID-19
- art. 8) Norme comportamentali degli studenti
  - comportamento nei laboratori/Palestra/aula Musicale
- art. 9) Permanenza a scuola in orario pomeridiano
- art. 10) Accesso ai distributori di alimenti

- art. 11) Diffusione di materiale informativo
- art. 12) Divieto dell'uso del telefono cellulare
- art. 13) Decoro
- art. 14) Assemblee di Classe e Assemblee di Istituto
- art. 15) Infrazioni e provvedimenti disciplinari: principi generali
- art. 16) Mancanze disciplinari
- art. 17) Provvedimenti disciplinari
- art. 18) Prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo
- art. 19) Organo di Garanzia
- art. 20) Regolamento dell'Organo di Garanzia
- art. 21) Rapporti Scuola-Organismi collegiali
- art. 22) Procedura di approvazione e modifiche
- art. 23) Norma di chiusura

## **Art. 1 FONTI NORMATIVE**

In ottemperanza al D.P.R. 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, nonché del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Tiene altresì conto delle disposizioni contenute nel D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 e nel D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, che hanno introdotto novità in merito alla valutazione del comportamento degli studenti.

Inoltre, il seguente regolamento è stato elaborato e integrato tenendo conto e recependo le disposizioni inerenti le misure da attuare per prevenire e contenere il rischio di contagio da COVID-19 all'interno dell'ambito scolastico, tali norme sono da intendersi come transitorie fino a superamento dell'emergenza sanitaria.

Le norme consultate per la stesura del presente regolamento, cui si rimanda per l'integrazione delle parti mancanti e per la corretta interpretazione dello stesso sono le seguenti:

Costituzione della repubblica italiana;

- Legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni;
- D.lgs. 297/1994, "Testo unico delle discipline legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado", articoli 1, 2, 7, 395, 396;
- DPR 249/1998, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- DPR 275/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997";
- D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivo D.M. n. 305 del 2006;
- Direttiva. M. n.5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
- Direttiva M. n.16 del 5/02/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" ;
- DPR 235/2007, "Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

- Art. 2 della L. 169/2008, “Valutazione del comportamento degli studenti” ;
- Nota MIUR prot. n. 3602/P0 del 04/07/2008;
- D.P.R. 122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”;
- D.P.R. 89/2010, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”.

Gli ultimi riferimenti normativi sulla valutazione assumono particolare rilievo nell'affidare al Consiglio di Classe la valutazione periodica del comportamento degli studenti mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Tale valutazione, unitamente a quella relativa agli apprendimenti, concorre alla complessiva valutazione dello studente, alla determinazione della media dei voti ed all'attribuzione del credito formativo. Se corrispondente ad una votazione inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo di studi. Viene valutato il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

## **Art. 2 VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale

## **ART. 3 ORGANI COLLEGIALI**

Gli organi collegiali dell'istituto sono: il Collegio Docenti, il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Classe.

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orari non coincidenti con le attività didattiche.

- **Collegio Docenti:** è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale docente in ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto. È presieduto dal capo d'istituto che attribuisce le funzioni di segretario ad un docente collaboratore del dirigente. Il Collegio Docenti rimane in carica un anno e delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto.
- **Consiglio d'Istituto:** è composto di otto rappresentanti dei docenti, quattro rappresentanti dei genitori, quattro studenti, un rappresentante del personale amministrativo e dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio d'Istituto ha validità tre anni e delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e dispone in ordine dell'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. È Presieduto da un presidente eletto alla prima convocazione tra i rappresentanti dei genitori.
- **Giunta Esecutiva:** è composta dal D.S., dal Direttore dei Servizi Amministrativi, che vi partecipano di diritto, da un docente, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti eletti in seno al Consiglio d'Istituto.
- **Consiglio di Classe:** è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti eletti nelle assemblee di inizio anno scolastico. Ha la durata di un anno ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (coordinatore). La sola componente dei docenti coordina l'attività didattica ed i rapporti interdisciplinari.

#### **ART. 4 DIRITTI DEGLI ALUNNI**

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare hanno diritto alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione ed in generale su tutto ciò che possa avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
- Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione.
- Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola: pertanto possono riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati. In particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. In caso di avvenimenti di notevole rilevanza, i rappresentanti degli studenti possono presentare all'Organismo di Garanzia dell'Istituto la proposta di convocare assemblee straordinarie di istituto e/o di classe per discutere delle problematiche di attualità, nel rispetto dei DDL.
- La scuola organizza attività integrative alle quali gli studenti possono partecipare liberamente; la scelta di non partecipare a tali attività non influisce negativamente sul profitto, mentre la partecipazione può dare esito, secondo le modalità previste dalla normativa, a credito scolastico.
- Tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale.
- Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. Ogni dato psicofisico e

personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza.

· Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono.

## **ART. 5 DOVERI DEGLI ALUNNI**

· I doveri garantiscono nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà.

· Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale non docente e degli altri studenti, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

· Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. In particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.

· Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i laboratori ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

· Gli studenti sono tenuti a deporre i rifiuti, differenziandoli negli appositi contenitori presenti all'interno della scuola; avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

## **ART. 6 FREQUENZA SCOLASTICA**

### **6.A) ORARIO DELLE LEZIONI**

L'orario delle lezioni è stabilito secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti secondo le seguenti fasce orario:

- per il biennio l'ingresso è alle ore 8.20 con uscita 12.20 o 13.20;
- per l'ultimo triennio l'ingresso è alle ore 8.20 con uscita alle ore 13.20.

Gli studenti possono entrare nella scuola dalle ore 8.00 e recarsi nelle aule.

Il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni.

Tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute a rispettare gli orari ed è richiesta la massima puntualità, anche nei cambi d'ora.

Per la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascuno studente.

### **6.B) LIMITE ALLE ASSENZE**

La frequenza delle lezioni è, per espressa disposizione di legge, obbligatoria, anche per alcune attività didattiche (quali i corsi Pon, i corsi per le certificazioni linguistiche o informatiche, ecc.). Si evidenzia che anche per le attività didattiche aggiuntive, quali i progetti extracurricolari, la frequenza è obbligatoria per gli studenti che hanno liberamente scelto di aderire.

Al termine delle lezioni gli alunni devono lasciare libere le aule.

Gli studenti che superano il numero limite di ore di assenza previsto dall'art. 14 comma 7 del D.P.R. n.122/2009, non saranno ammessi allo scrutinio finale, fatte salve le deroghe ministeriali, approvate dal Collegio docenti

## 6.C) ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Tutte le assenze da scuola devono essere giustificate, qualunque sia il motivo, mediante il libretto delle giustificazioni.

Assenze di un giorno o di più giorni consecutivi: le assenze devono essere giustificate con adeguata motivazione il giorno del rientro a scuola o, al massimo, entro il terzo giorno, tramite apposito libretto, debitamente compilato e firmato dal genitore o da chi ne fa le veci, dopo aver depositato la firma in segreteria.

Le assenze dovute a motivi di salute pari o superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate anche da un certificato medico.

## 6.D) ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA

L'entrata in ritardo a scuola è consentita entro e non oltre le ore 9.20, e che l'uscita anticipata è consentita al massimo un'ora prima rispetto all'ultima ora di lezione prevista dall'orario scolastico.

Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore/tutore, o altra persona delegata per iscritto. A tal fine si invitano i genitori a recarsi presso la segreteria didattica negli orari di apertura per depositare eventuali deleghe, che avranno valore per tutto l'anno scolastico, per il prelievo del figlio/a da parte di altri familiari.

Gli alunni maggiorenni potranno uscire autonomamente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, o dei suoi collaboratori.

Sono consentite al massimo n. 5 entrate posticipate/uscite anticipate a quadrimestre; in caso di superamento sono previste le seguenti sanzioni:

- per ogni entrata posticipata o uscita anticipata successiva alla quinta, sarà necessaria la giustificazione, effettuata di persona, da parte del genitore/tutore;
- il voto di comportamento sarà attribuito con 1 punto in meno rispetto a quello proposto dal Consiglio di Classe.

Lo studente non accompagnato il giorno successivo dal genitore non sarà ammesso in classe.

Uscita anticipata o entrata posticipata per tutto l'anno fino a 10 minuti per problemi di trasporto: vengono autorizzate dal Dirigente in base a richieste documentate, presentate ad inizio anno.

Il controllo delle assenze e delle giustificazioni verrà effettuato dal Coordinatore di classe che, in caso di assenze ripetute, numerose e strategiche, convocherà la famiglia.

## 7) ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI CAUSA MALATTIA DA COVID-19

Dal 31 agosto 2022 sono decadute, per effetto dei provvedimenti sottoindicati, tutte le misure adottate negli anni 2019-20, 2020-21 e 2021-22 per contrastare la diffusione del virus Sars-CoV 2 all'interno degli Istituti scolastici: • Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l'a.s.2022-23 (Istituto Superiore di Sanità, 5 agosto 2022); • Nota n. 1988 del 19 agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione; • Vademecum illustrativo trasmesso dal Ministero dell'istruzione in data 28 agosto 2022

Viene confermata la disposizione che vieta l'ingresso a scuola quando la temperatura corporea sia pari o superiore a 37,5° oppure nel caso si presenti sintomatologia correlabile al Covid. Solo nel caso di sintomi lievi da raffreddamento è possibile la permanenza a scuola indossando la mascherina di tipo FFP2. Dal punto di vista strettamente didattico, il principio che ispira i provvedimenti entrati in vigore è "la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto sulle attività scolastiche". Non è prevista alcuna forma di passaggio alla didattica a distanza per gli studenti assenti causa Covid

Viene confermata la disposizione che vieta l'ingresso a scuola quando la temperatura corporea sia pari o superiore a 37,5° oppure nel caso si presenti sintomatologia correlabile al Covid. Solo

nel caso di sintomi lievi da raffreddamento è possibile la permanenza a scuola indossando la mascherina di tipo FFP2.

La DAD causa COVID NON è più autorizzata: l'assenza per causa COVID verrà giustificata come ogni altra assenza. Per le assenze in caso di Positività al Covid-19, è necessario inviare tempestivamente una comunicazione alla mail del Liceo al seguente indirizzo: fgps010008@istruzione.it completa di certificato di positività.

In caso di febbre e/o malessere, raffreddamenti, febbre, tosse, nel dubbio è sempre bene trattenere a casa lo studente, in via prudenziale, e consultare al più presto il proprio medico (pediatra o medico di medicina generale).

In caso di assenza per positività al Covid-19:

- comunicare tempestivamente alla scuola, che provvederà ad informare l'ufficio sanitario competente per i necessari adempimenti;
- la scuola effettuerà il dovuto tracciamento per individuare e comunicare all'Ufficio sanitario i contatti tra le persone avvenute all'interno della scuola.

Al termine dell'isolamento il referente COVID dovrà essere informato della fine della malattia e ricevere in copia il referto di negatività, **NECESSARIO** ai fini della riammissione scolastica. Per quanto non indicato, si rimanda alla normativa in vigore.

## **8) Norme comportamentali degli studenti**

Durante la loro permanenza a scuola gli alunni, i docenti e il personale non docente sono sempre tenuti ad osservare le norme di buona educazione, nel rispetto delle persone e delle cose.

Ciascuna componente della comunità scolastica deve adempiere puntualmente ai propri doveri, contribuendo alla corretta ed ordinata organizzazione della scuola e facendosi carico delle proprie responsabilità.

In caso di danno alle strutture scolastiche i responsabili sono tenuti all'integrale risarcimento, secondo modalità e sanzioni che saranno di seguito indicate.

Qualora i danni fossero imputabili a comportamenti degli alunni e non fosse possibile individuare i diretti responsabili, il risarcimento sarà posto a carico dell'intera classe o dell'intera componente studentesca: i rappresentanti di classe provvederanno a coordinare la raccolta delle quote entro i termini che saranno di volta in volta indicati dal Consiglio di Istituto, previa informazione alle famiglie.

Durante le ore di lezione gli alunni non possono lasciare l'aula; l'insegnante, se lo ritiene necessario, può autorizzare ad uscire momentaneamente non più di due (un maschio ed una femmina) allievi per volta, cercando comunque di limitare il più possibile le uscite.

Anche nei cambi d'ora non è consentito agli alunni di abbandonare l'aula, se non in caso di effettiva necessità e con l'autorizzazione dell'insegnante della lezione appena conclusa.

In ogni momento dell'attività didattica il comportamento degli alunni deve essere improntato a senso di responsabilità ed essere tale da non arrecare disturbo alle altre classi.

Il personale docente e non docente in presenza di alunni che circolano senza motivo per la scuola durante l'orario delle lezioni, è tenuto ad intervenire, invitandoli a rientrare immediatamente in classe.

I Consigli di Classe possono individuare nell'arco delle ore di lezione una breve pausa per consentire agli studenti di recarsi singolarmente ai distributori automatici e consumare cibi e bevande.

Nel rispetto della salute propria e altrui, all'interno della scuola vige il divieto per chiunque di fumare (Legge 11 Novembre 1975, n. 584 e Circolare Ministero Sanità 28 Marzo 2001, n.

4).

Secondo le vigenti disposizioni normative, le uscite di sicurezza devono rimanere chiuse; le vie e le scale di sicurezza devono rimanere libere da persone e cose ed il loro uso è destinato ai soli casi di emergenza. È, pertanto, vietato aprire le porte di sicurezza e transitare o permanere negli spazi di cui sopra.

L'uso degli ascensori è consentito solo alle persone autorizzate.

Questo Istituto non risponde di eventuali furti, danneggiamenti, ammanchi, sottrazione di beni che possano avvenire sia nei locali scolastici che in tutte le aree di pertinenza quali parcheggi, cortili, vialetti.

### **8.A) Comportamento nei Laboratori/Palestra/biblioteca/aula Musicale**

Nei laboratori, nella palestra e nella Biblioteca dell'Istituto ciascun alunno è responsabile del materiale e delle attrezzature che utilizza, nonché della postazione di lavoro che occupa; egli dovrà operare con la massima cura ed attenzione, segnalando immediatamente all'insegnante eventuali danni provocati o anomalie riscontrate. La postazione sarà assegnata in ordine alfabetico dal docente al fine di una rapida individuazione del responsabile di eventuali danni. Il materiale e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla fine della lezione nello stesso stato in cui si trovavano al momento in cui sono state assegnate; la mancata restituzione e/o il danneggiamento chiaramente volontario di qualsiasi strumento comporteranno il pagamento, la riparazione o la sostituzione a totale carico del responsabile o dei responsabili.

La postazione insegnante, in particolare nel laboratorio multimediale, non può essere utilizzata dagli studenti, se non previa autorizzazione dell'insegnante responsabile del laboratorio.

#### **1) Permanenza a scuola in orario pomeridiano**

Se un gruppo di studenti ha la necessità di restare a scuola al termine delle lezioni per svolgere attività di studio o ricerca, dovrà richiedere l'autorizzazione al Dirigente.

#### **2) Accesso ai distributori di alimenti**

L'accesso ai distributori automatici di cibi e di bevande è consentito, a partire dalla seconda ora, ad un alunno per classe previa autorizzazione del docente.

La consumazione di bevande deve essere effettuata rapidamente presso i distributori, evitando il trasporto dei bicchieri nei locali della scuola.

La consumazione dei cibi deve essere concentrata nelle ore centrali della mattina e all'interno delle classi, su concessione di qualche minuto di pausa da parte dei docenti, previo accordo tra gli stessi.

In tutti i laboratori, aula di musica, aula biblioteca e palestra è severamente vietato consumare cibi e bevande di qualsiasi specie.

#### **3) Diffusione di materiale informativo**

All'interno della scuola è possibile diffondere ed affiggere materiale stampato, ciclostilato o scritto a mano, purché i suoi contenuti rispettino i limiti stabiliti dalle vigenti leggi sulla stampa, previa autorizzazione della Dirigenza. Il materiale deve essere affisso nei luoghi a ciò predisposti.

E' vietata ogni forma di pubblicità commerciale e di propaganda elettorale che sia riferita ad elezioni extrascolastiche.

#### **4) Divieto dell'uso del telefono cellulare**

I docenti e gli studenti non possono utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, curricolari ed extracurricolari, per chiamate e/o scambio di messaggi.

È vietato agli studenti l'uso del cellulare o di altri dispositivi dotati di ripresa (fotocamere, videocamere, ecc.) durante l'orario scolastico (compreso gli intervalli), se non autorizzati dal docente per specifiche esigenze. Se l'alunno contravviene alla norma, il cellulare (o altro dispositivo) verrà ritirato, spento dallo studente stesso e consegnato al Dirigente o a un suo Collaboratore che lo terrà in custodia fino al ritiro da parte di un familiare

Il personale non docente è obbligato alla vigilanza in tutti i locali della scuola e a segnalare eventuali trasgressioni.

È altresì vietato l'uso dello stesso per fotografie e video in tutti i locali della scuola.

#### **5) Decoro**

Gli studenti devono assumere un comportamento, un abbigliamento ed un linguaggio consono alla dignità dell'Istituzione, nella consapevolezza che il rispetto formale di alcune regole è espressione di rispetto nei confronti di se stessi, degli altri e dell'Istituzione.

## **6) Assemblee di Classe / Assemblee di Istituto**

Le assemblee studentesche, costituiscono occasione formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società, in un clima di sereno confronto democratico. La partecipazione degli alunni è, perciò, obbligatoria.

È consentito lo svolgimento di un'*assemblea d'istituto* al mese nel limite delle ore della giornata.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione: esso è determinato in almeno cinque giorni per le assemblee d'istituto.

L'ordine del giorno delle assemblee d'istituto viene fissato dal Comitato Studentesco formato dai rappresentanti eletti.

Le assemblee d'istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso.

Le *assemblee di classe* devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le discipline: a tal fine è possibile fruirle in ore non consecutive, purché della stessa giornata e una per ogni mese, escluso l'ultimo mese di scuola. Per richiedere un'*assemblea di classe* i rappresentanti dovranno compilare l'apposito modulo con un dettagliato ordine del giorno, farlo firmare dal docente delle ore interessate e consegnarlo in Vicepresidenza per l'autorizzazione almeno 3 giorni prima. Alla fine di ogni assemblea gli studenti dovranno redigere un verbale.

Le assemblee di classe possono essere utilizzate anche per discutere problemi di attualità sotto la guida di un docente per attività culturali e per visite guidate.

I docenti hanno la prerogativa di sospendere la riunione degli studenti, nel caso rilevino l'impossibilità di un ordinato svolgimento dell'Assemblea di Classe

## **7) INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Principi generali**

**1.** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

**2.** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione nelle singole discipline e su quella finale.

**3.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

**4.** Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

**5.** Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica devono essere sempre adottate da un organo collegiale.

**6.** Allo studente è offerta, dove possibile, l'opportunità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

**7.** Per controversie e ricorsi l'organo deputato a decidere è l'O.G.I. (Organo Garanzia di Istituto).

## **8) MANCANZE DISCIPLINARI**

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono i seguenti:

- ritardi ricorrenti e non addebitabili ai mezzi di trasporto pubblico o a motivi di salute;
- assenze ricorrenti e immotivate di natura saltuaria o periodica;
- assenze non giustificate;
- mancanza del materiale didattico occorrente;
- mancato rispetto delle consegne a casa;
- mancato rispetto delle consegne a scuola;
- comportamenti turbativi delle attività didattiche e/o in violazione del codice disciplinare degli studenti;
- attivazione o impiego non autorizzato del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche;
- uso di espressioni irrispettose e offensive verso gli altri;
- atti vandalici con effetti di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di locali, materiali, arredi e strutture scolastiche;
- violenze verbali, fisiche o psicologiche verso gli altri che violano la dignità ed il rispetto della persona;
- reati o compromissione dell'incolumità delle persone.

## **9) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Gli alunni che violano le regole previste sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. Richiamo verbale;
2. Avvertimento scritto, annotato sul registro di classe o sul libretto personale;
3. Ammonizione scritta, irrogata dal Dirigente, da un docente o dal Cdc tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
4. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente, del Vicario o del Coordinatore di classe;
5. Riparazione del danno o risarcimento monetario stabilito dall'OGI;
6. Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non, indicate dal Consiglio di classe e finalizzate al recupero dello studente e alla sensibilizzazione nei riguardi dei valori della convivenza civile;
7. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stage, visite guidate, ecc.);
8. La sospensione dalle lezioni:
  - da uno a due giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, con o senza obbligo di presenza a scuola e con obbligo di svolgimento di attività aggiuntive in favore della comunità scolastica;
  - sospensione dalle lezioni da tre a cinque giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, con o senza obbligo di presenza a scuola e con obbligo di svolgimento di attività aggiuntive e in favore della comunità scolastica;
  - sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, con o senza obbligo di presenza a scuola e con obbligo di svolgimento di attività aggiuntive e in favore della comunità scolastica;

- allontanamento dalla scuola per più di quindici giorni, o non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi in presenza di reati e di comportamenti che possano compromettere l'incolumità fisica e psicologica delle persone, deliberati dal Consiglio di Istituto;

**9.** In caso di sanzioni disciplinari che coinvolgono l'intero gruppo classe (assenze collettive reiterate per almeno tre volte, forme di vandalismo, atti di teppismo e di bullismo) il Dirigente irroga come sanzione il divieto di partecipare a visite guidate e a viaggi di istruzione sia per garantire il numero di giorni di lezione stabilito per legge, sia per un criterio uniforme di applicazione delle sanzioni.

I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottati secondo quanto previsto dall'art. n. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

## 10) PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto vieta e conseguentemente sanziona tutte le forme di bullismo e di cyberbullismo, al fine di tutelare il rispetto, la dignità e l'integrità delle persone, secondo quanto ribadito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata.

Rientrano nel Cyberbullismo le azioni quali: Offese, minacce, tentativi di isolare – ridicolizzare compagni, azioni di bullismo dirette o indirette, collaborazione nelle stesse per discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc), perpetuate nell'ambiente scolastico o in stretta connessione con lo stesso (ad esempio su autobus, social network quali gruppo WhatsApp di classe,...). Anche azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona o collaborazione nelle stesse perpetuate nell'ambiente scolastico, perpetuate nell'ambiente scolastico o in stretta connessione con lo stesso (ad esempio su autobus)

Sono disciplinati dalla legge n. 71 del 2017 i casi di:

**Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

**Harassment:** molestie sessuali attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo;

**Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

**Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

**Outing estorto:** registrazioni di confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

**Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;

**Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;

**Sexting:** invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale  
Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017 e successive integrazioni o modifiche.

Nei confronti dell'alunno, responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato ai precedenti articoli sono disposti, a seconda dei casi: interventi di richiamo/sanzioni.

Per entrambe le tipologie l'alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l'esposizione delle proprie ragioni.

Nell'irrogare sanzioni il Dirigente, i docenti, il coordinatore di classe, l'OGI devono tener conto dei seguenti elementi di valutazione della gravità:

- L'intenzionalità e l'impudenza del comportamento;
- Il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- Il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- La sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello/degli studente/i;
- L'alunno di età superiore agli anni 14 è perseguibile per legge qualora commetta reati di Cyberbullismo.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

## **11) ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto:

- dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza;
- da un docente designato/eletto dal Consiglio di Istituto;
- da un genitore eletto dalla propria componente;
- da uno studente eletto dagli alunni.

Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest'ultimo.

Alle delibere del predetto organo, infatti, non può partecipare il componente che:

1. sia personalmente coinvolto nel procedimento;
2. sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
3. faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.

La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti, di norma, entro il **15 novembre** di ciascun anno scolastico.

Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dall'acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto).

## **12) REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

### **13) RAPPORTI SCUOLA-ORGANISMI COLLEGIALI**

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella 1° seduta del Consiglio di Istituto rinnovato, disposto dal D. S., è possibile discutere anche altri argomenti oltre la nomina del presidente e della Giunta Esecutiva del C.d.I.

### **14) PROCEDURA DI APPROVAZIONE E MODIFICHE**

Il Regolamento è redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto.

### **15) NORMA DI CHIUSURA**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge ed ai provvedimenti dell'Autorità scolastica.

Il presente Regolamento è integrato dal "Regolamento concernente il divieto di fumo" e relativi allegati (all. n.A).

La Dirigente Scolastica  
Gabriella Grilli

## REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre 2022 delibera n.3)

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

### Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione italiana che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “*divieto di fumare in determinati locali pubblici*”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “*interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*”;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “*attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*”;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “*Tutela della salute nelle scuole*”  
**Comma 1** - *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*  
**Comma 2** – *è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*  
**Comma 3** – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*  
**comma 4** – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (*invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128*).

## **Art. 2 – FINALITÀ**

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- c) prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, nell'ottica delle attività di educazione alla salute previste nella programmazione curricolare di Educazione civica.
- g) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

## **Art. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

## **Art. 4- DESTINATARI**

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

## **Art.5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO**

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

## **Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

## **Art. 7 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO**

Nei casi di violazione del divieto (art 3 co. I e II del presente regolamento), i responsabili Preposti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento,

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Foggia) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo **131T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della

## All. A al Regolamento di Istituto 2022-2023

violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

### **Art. 8 – SANZIONI**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

### **Art. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA**

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Foggia, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

### **Art. 10 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

### **ART.11 -VALIDITÀ E REVISIONE**

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2022/2023, a partire dal 14 novembre 2022.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

### **Art. 12 – DIPOSIZIONI FINALI**

All. A al Regolamento di Istituto 2022-2023

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

La Dirigente Scolastica  
Gabriella Grilli

**ALLEGATI:**

**Allegato 1) Verbale di accertamento di infrazione del divieto di fumo**

**Allegato 2) Notifica di sanzione**

**Allegato 3) rapporto al Prefetto**

**Allegato 4) Scheda riassuntiva dei verbali di contestazione**

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Processo verbale n. .... del.....

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali del \_\_\_\_\_ il/la sottoscritto/ \_\_\_\_\_ incaricato/a dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

C.I. (conoscenza diretta e classe frequentata) \_\_\_\_\_

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno della scuola e/ o negli spazi esterni di pertinenza della scuola più precisamente:

\_\_\_\_\_ è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Commina allo/a stess.. una ammenda pari a € .....

Il verbalizzante

.....

Presa visione -Il trasgressore

AVVERTENZA: Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo);

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

**Regolamento divieto di fumo Allegato 2**

Prot. n° ..... / .....

....., .....

(Raccomandata A/R)

Ai Genitori di .....

Oggetto: notifica di sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola

si notifica

il verbale di sanzione amministrativa redatto nei confronti dell'alunno.....,

nat..... a ..... il ....., frequentante la classe .....

Pertanto si allega il verbale di accertamento della sanzione. La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € \_\_\_\_\_ e a produrre ricevuta di versamento entro **60 giorni** presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SSLL possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04: **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando **il modello F23**, (Agenzia delle Entrate) codice **tributo 131T**, causale

del versamento "**Infrazione al divieto di fumo**" ed il codice ufficio

- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

Il Dirigente Scolastico.....

**Regolamento divieto di fumo - Allegato 3**

A S.E. PREFETTO

Oggetto: Rapporto a carico di \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità di legge. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

